



## Atto di convenzione

Per la realizzazione di attività di TIROCINIO.

Tra l'**Istituto Universitario della Mediazione Academy School, S.S.M.L.** con sede legale in Napoli, Piazza Nicola Amore 6, rappresentato da ORSOLA MARIA CERBONE in qualità di legale rappresentante, di seguito indicato come soggetto promotore

**E**

Carlomagno Law Firm, con sede legale in Napoli, via Miguel Cervantes de Saavedra 52, Codice fiscale CRLVTR63D13F839D, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato da Avv. Dott. Vittorio Carlomagno nato a Napoli il 13.04.1963

### Premesso che

IUM Academy School è SCUOLA SUPERIORE DI MEDIAZIONE LINGUISTICA autorizzata MIUR, con decreto del 21/01/2009, ad istituire e attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici, di durata triennale, e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea afferenti alla classe delle lauree universitarie in "Scienze della mediazione linguistica", di cui al Decreto Ministeriale 4 agosto 2000. Ai sensi del D. M. 26/7/2007 la classe di laurea è in "Mediazione Linguistica".

**Si conviene quanto segue:**

#### Art. 1

La premessa è patto e forma parte integrante della presente convenzione.

#### Art. 2

##### Attività di tirocinio

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, studenti universitari in tirocinio di formazione ed orientamento, rientrante nelle attività formative previste dal piano di studi, su proposta del Soggetto Promotore, tenuto conto delle proprie attività e delle conseguenti disponibilità organizzative.

Il numero dei tirocini sarà comunque determinato dal Soggetto Ospitante sulla base delle effettive disponibilità dell'azienda/ente di volta in volta verificate e in base a quanto previsto in merito dalla normativa vigente.

#### Art. 3

##### (Finalità, tipologia e modalità del tirocinio)

L'attività di tirocinio ha l'obiettivo:

- di arricchire le conoscenze e le abilità acquisite durante il percorso formativo svolto;
  - sviluppare le competenze tecnico-professionali del tirocinante acquisite nel percorso di studi;
  - agevolare le scelte sia di studio che professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- La calendarizzazione dell'intero percorso sarà definita di concerto con il soggetto ospitante.





**Art. 4**  
**(Partecipanti)**

L'attività di tirocinio realizzata presso il soggetto ospitante prevede il coinvolgimento dei tirocinanti di volta in volta indicati.

**Art. 5**  
**(Referente aziendale)**

Il soggetto ospitante nominerà per ogni tirocinio un tutor responsabile dell'inserimento ed affiancamento sul luogo di lavoro per tutta il periodo di tirocinio. In caso di assenza prolungata del tutore interno, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto dotato dei requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito.

**Art. 6**  
**(Diritti e obblighi delle parti)**

Il soggetto promotore si impegna a:

- fornire, per ciascun tirocinante una scheda sintetica relativa a propensioni, attitudini e competenze;
- trasmettere il calendario dell'attività da condividere con il soggetto ospitante;
- trasmettere tutte le informazioni relative alla gestione delle attività di cui sopra almeno 15 giorni prima dell'inizio.

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a verificare che il numero dei tirocinanti da accogliere non ecceda la soglia consentita dalla vigente normativa;
- ad ottemperare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 che prevede l'equiparazione del tirocinante al lavoratore dipendente del Soggetto Ospitante, a tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente;
- a segnalare, in caso di incidente, l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'INAIL, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero delle Polizze sottoscritte dal Soggetto promotore) e al Soggetto Promotore;
- a rispettare e a far rispettare il presente progetto formativo concordato in tutti gli aspetti nonché a segnalare tempestivamente al Soggetto Promotore il mancato regolare svolgimento del progetto;
- ad attestare, mediante firma e timbro apposti sul libretto diario in possesso del tirocinante, l'effettivo svolgimento delle attività programmate.
- mettere a disposizione la propria sede idonea per ospitare i tirocinanti;
- individuare un referente aziendale con adeguata qualifica professionale per l'intera durata dell'attività di stage che funga da interfaccia tra l'azienda, il soggetto attuatore e il tirocinante;
- seguire ed orientare il tirocinante coinvolgendolo nelle diverse attività aziendale previste.

Il tirocinante si impegna a:

- rispettare le norme di comportamento e di sicurezza vigenti presso la struttura ospitante;
- attenersi agli orari di entrata e di uscita e alle procedure legate all'attività di produzione dell'azienda ospitante;
- attenersi alle disposizioni aziendali in merito alle attività da svolgere e alle modalità lavorative/formative da seguire;





- partecipare attivamente alle attività aziendali per le quali è richiesto il coinvolgimento;
- tenere sempre un comportamento rispettoso e di cordialità nei confronti dei dipendenti e dei vertici aziendali della struttura ospitante;
- informare prontamente il soggetto attuatore, circa eventuali criticità emerse in corso d'opera durante lo svolgimento dell'attività presso la struttura ospitante.

#### Art. 7

##### (Rapporto tra soggetto ospitante e tirocinanti)

Tra il soggetto ospitante e il tirocinante ospitato non si instaura alcun tipo di rapporto di lavoro.

Il Soggetto Promotore si impegna ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, ai sensi degli art. 127 e 190 del T.U. n. 1124/65 e del D.M. 10/10/85 e ss.mm.ii, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Tali coperture assicurative si estendono anche alle attività prestate dal tirocinante al di fuori della sede del tirocinio, purchè rientranti nel progetto formativo e di orientamento o preventivamente integrate mediante apposita comunicazione del Soggetto Ospitante.

#### Articolo 8

##### (validità della convenzione)

La presente convenzione ha durata di 1 (un) anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti.

Ciascuna delle parti può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno tre mesi.

In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

#### Articolo 9

##### (controversie e foro competente)

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le sottoscritte parti per motivi strettamente legati all'oggetto del presente atto, esse stabiliscono sin d'ora la competenza del foro di Napoli .

#### Articolo 10

##### (trattamento dati personali)

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati e conservati esclusivamente per le finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 recante il "Regolamento generale sulla protezione dei dati", del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 .

Letto approvato e sottoscritto.

Napoli, 14/02/2023

Amministratore Unico

**IUM ACADEMY SCHOOL**

Rag. Orsola Maria Cerbone

